



**Sentenza non definitiva
n. 117/2022**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

Luigi Cirillo

Presidente

Carlo Efsio Marrè Brunenghi

Referendario

Sabrina Facciorusso

Referendario relatore

SENTENZA NON DEFINITIVA

nel giudizio in materia di responsabilità iscritto al n. 23115 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di

1. B. D., nato a *omissis (omissis)* il *omissis*, in proprio e quale legale rappresentante *pro tempore* della società T., C.F./P.IVA *omissis*

2. T., con sede in *omissis (omissis)*, *omissis*, C.F./P.IVA *omissis*, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante, signor P. D., nato a *omissis (omissis)*, il *omissis*

3. L. M. G., nata a *omissis (omissis)* il *omissis*, in proprio quale legale rappresentante *pro tempore* della società A., C.F./P.IVA *omissis*

4. A., con sede a *omissis (omissis)*, *omissis*, C.F./P.IVA *omissis*, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante in carica, Ing. C. P., nato a *omissis*, il *omissis*,

tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea ALVARO del Foro di Palmi ed elettivamente domiciliati in Catanzaro alla via E. De Riso n. 79 presso lo studio dell'Avv.

Anna M. SODANO (PEC: andreaalvaro@pec.studiolegalealvaro.it)

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Data per letta, con il consenso delle parti, nella pubblica udienza del 5 aprile 2022 la relazione del giudice relatore, Referendario dott.ssa Sabrina Facciorusso; udito il Pubblico Ministero nella persona del Procuratore Regionale dott.ssa M. Rachele Anita Aronica, e l'Avv. Andrea Alvaro, che concludevano come da verbale di udienza

Esaminati gli atti e i documenti di causa

FATTO

1. Con atto di citazione la Procura erariale ha agito nei confronti degli odierni convenuti per la condanna dei medesimi al risarcimento del danno complessivamente pari ad € 3.637.022,34 in favore della Regione *omissis* a titolo di indebita percezione di finanziamenti comunitari, specificatamente Fondi Strutturali dell'Unione Europea (P.O.R. *omissis* - F.E.S.R. 2007/2013 - Bando PIA 2010)

Emerge, infatti, dagli atti di causa che le società A.e T. S.r.l. hanno partecipato a un bando indetto con Decreto dirigenziale della Regione *omissis* n. 17198 del 30/11/2010 recante l'Avviso Pubblico "*Pacchetti Integrati di Agevolazione*" (in avanti, per brevità, anche "*Bando PIA 2010*"), volto all'erogazione di finanziamenti nel settore del POR *omissis* - FESR 2007/2013 - Asse I, relativi alle Linee di Intervento 7.1.4.1. (P.I.A. 2010 - Pacchetti integrati di agevolazione) e 1.1.3.2. (Realizzazione dei Piani di Innovazione Aziendali e Interaziendali previsti dai P.I.A. e dai Contratti di Investimento).

In esito alle predette domande, la A. S.r.l. e la T. S.r.l. sono state ammesse al finanziamento, rispettivamente, per le somme di € 2.502.995,84 e € 1.395.638,80. Questi importi sono stati calcolati *ex ante* in via provvisoria, salvo rideterminazione a conclusione del programma di investimento. Concretamente, al termine della realizzazione del progetto, risulta che è stata erogata ad A. S.r.l. una somma

pari a € 2.343.729,18, mentre T. S.r.l. ha concretamente percepito un finanziamento pari a € 1.293.293,16.

Tanto premesso, la Procura ha contestato alle due società una serie di violazioni degli atti di gara, riferibili ad alcune delle fatture per il cui importo è stato chiesto il finanziamento.

In sintesi, la A. S.r.l., nelle istanze di erogazione del contributo avrebbe fatto valere fatture di acquisto di macchinari non “*nuovi di fabbrica*”, come invece imposto dal bando di gara e dall’art. 10 delle Linee Guida per la gestione e rendicontazione dei Piani di Investimenti Produttivi e dei Piani Integrati dei Servizi Reali.

Quanto invece alla T. S.r.l., essa avrebbe utilizzato fatture che documentavano un costo “gonfiato” rispetto al loro reale valore d’acquisto. Con ciò violando il bando il quale, secondo quanto riferito dalla Procura, prevedeva che in caso di fatturazioni intermedie dei beni acquistati, le stesse non avrebbero dovuto presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore, ferma restando sempre la circostanza che i beni non dovevano essere mai stati utilizzati.

Parte attrice ha poi contestato agli odierni convenuti che tali violazioni sarebbero state commesse con dolo, cagionando un danno erariale pari all’intero contributo erogato.

2. Le parti convenute si sono ritualmente costituite in giudizio con il ministero dell’Avv. Andrea Alvaro, sollevando una serie di eccezioni in rito e in merito.

2.1. Con specifico riguardo alle eccezioni in rito, i convenuti B. e T. S.r.l. hanno eccepito la nullità della notificazione dell’invito a dedurre alla società affermando che l’invito sarebbe stato notificato il 14.4.2021 al B. sia in proprio sia nella qualità di legale rappresentante in carica della società T. S.r.l., mentre invece a tale data

il legale rappresentante in carica era l'Ing. D. N., nato a *omissis (omissis)*, il *omissis*.

La difesa evidenzia che tale dato, peraltro, *“era stato correttamente riportato nel corpo dell’Invito a dedurre, che, tuttavia, non veniva correttamente notificato al predetto legale rappresentante in carica, non ponendolo, dunque, nella condizione di esercitare i diritti e le facoltà consentiti dai co. 1 e 2 dell’art. 67 c.g.c.”*.

La notifica dell'Invito a dedurre sarebbe pertanto nulla e *“meritevole di una rinnovazione nelle forme di rito, ai sensi dell’art. 145 c.p.c.”*.

La difesa ha inoltre rilevato che alla nullità dell'invito a dedurre farebbe seguito, in via derivata, anche quella dell'atto di citazione notificato alla società T. S.r.l., presso la sede sociale, il 28.10.2021, *“senza alcuna indicazione, nella relazione di notificazione), della persona del legale rappresentante p.t., individuabile correttamente soltanto dalla disamina del corpo dell’atto”*. Ha chiesto pertanto che sia rinnovata anche la notificazione dell'atto di citazione.

Nel merito, ha eccepito infondatezza della pretesa erariale, inesistenza del danno erariale, piena legittimità della condotta e inesistenza di dolo e colpa grave, per le motivazioni meglio argomentate in memoria.

2.2. Quanto invece alle convenute L. e A.S.r.l., queste hanno eccepito che la notificazione dell'atto di citazione non sarebbe stata preliminarmente eseguita presso la sede della società, ma direttamente presso il domicilio del suo legale rappresentante *pro tempore*.

Inoltre, le generalità e l'indicazione della residenza del legale rappresentante *p.t.* non sarebbero contenute all'interno dell'atto, ma in un documento separato. A questo riguardo le convenute hanno citato la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo la quale *“in tema di notifica, la qualità di rappresentante della persona giuridica e la sua residenza, domicilio e dimora, devono essere inseriti nell’atto da notificare e*

non nel plico. In definitiva, la notifica potrà essere eseguita nelle mani della persona fisica che rappresenta la società, ma solo qualora sia indicata nell'atto da notificare e non altrove” (Cass., Sez. VI, Ord. 7.9.2021, n. 24061).

Nel merito, la difesa ha eccepito infondatezza della pretesa erariale, inesistenza del danno erariale, piena legittimità della condotta e inesistenza di dolo e colpa grave, per le motivazioni meglio argomentate in memoria.

3. Nella pubblica udienza del 5 aprile 2022 il Procuratore regionale si è riportato al contenuto dell'atto di citazione, replicando dettagliatamente alle eccezioni di nullità dell'invito a dedurre e della citazione.

DIRITTO

1. Attesa la necessità di integrazioni istruttorie, ai sensi dell'art. 102 c.g.c. il Collegio ritiene opportuno pronunciare sentenza non definitiva al fine di decidere le eccezioni in rito di cui si è dato atto in premessa, provvedendo con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio.

Le predette eccezioni non meritano di essere accolte.

2. Quanto all'invocata nullità della notificazione dell'invito a dedurre alla società T. S.r.l., la stessa discenderebbe – secondo la difesa – dalla circostanza che l'invito medesimo sarebbe stato notificato il 14.4.2021 al B. sia in proprio sia nella qualità di legale rappresentante in carica della società T. S.r.l., mentre invece a tale data il legale rappresentante in carica era l'Ing. D. N., nato a *omissis (omissis)*, il *omissis*. Mancherebbe, in definitiva, secondo la difesa, una regolare notificazione all'allora legale rappresentante N..

Questa affermazione è tuttavia smentita dalla documentazione depositata dalla Procura, essendo rinvenibile in atti la notificazione dell'invito a dedurre compiuta alla “T. S.r.l. in persona del legale rappresentante N. D. e a mani proprie del Sig. N. D.” in

data 14.4.2021 e a firma dell'Ufficiale Giudiziario presso il Tribunale di *omissis*, R.

C..

Questo rende del tutto infondata l'affermazione secondo la quale l'invito a dedurre "*non veniva correttamente notificato al predetto legale rappresentante in carica, non ponendolo, dunque, nella condizione di esercitare i diritti e le facoltà consentiti dai co. 1 e 2 dell'art. 67 c.g.c.*", semplicemente perché vi è evidenza documentale del contrario.

2.1. Nemmeno può essere accolta l'eccepita nullità derivata della citazione, semplicemente perché questa nullità dovrebbe derivare dalla lamentata (ma non fondata) nullità della notificazione dell'invito. Invito che, lo ribadisce, è stato ritualmente e fruttuosamente notificato alla T. S.r.l., il cui legale rappresentante è stato perfettamente messo nelle condizioni di esercitare le proprie difese.

2.2. Sotto altro aspetto, la difesa lamenta che l'atto di citazione sarebbe stato notificato alla società T. S.r.l., presso la sede sociale, il 28.10.2021, "*senza alcuna indicazione, nella relazione di notificazione, della persona del legale rappresentante p.t., individuabile correttamente soltanto dalla disamina del corpo dell'atto*" (cfr. pag. 4 della memoria di costituzione).

Anche in questo caso l'eccezione è radicalmente infondata in punto di fatto, posto che la relazione di notifica della citazione dà atto della consegna del plico il 28/10/2021 presso la sede legale della società (*omissis*) a T. S.r.l. "*in persona del rappresentante legale p.t. Sig. N. D.*" e nelle mani dell'impiegata incaricata al ritiro E.

M..

Ad ogni buon conto, anche qualora fosse stata assente in relata l'indicazione del nominativo del legale rappresentante (ma così non è) deve osservarsi che l'art. 145 cod. proc. civ., nel disciplinare il regime delle notificazioni alle persone giuridiche, non richiede la necessaria indicazione della persona fisica del

rappresentante dell'ente allorché la notifica è effettuata presso la sede della società.

La giurisprudenza, infatti, è pacifica nell'affermare che *“la notificazione alla società ai sensi dell'art. 145 c.p.c., tanto nel testo originario, quanto in quello riformato dall'art. 2 della l. n. 263 del 2005, non richiede necessariamente l'indicazione della persona fisica che la rappresenta, salvo che non sia eseguita direttamente a quest'ultima”* (Cass. civ. Sez. I Sent., 18/01/2017, n. 1167) e che *“in tema di notificazione ad una persona giuridica, eseguita a mezzo posta alla persona fisica che la rappresenta, ai sensi dell'art. 145, primo comma, cod. proc. civ. (sia nell'attuale formulazione, sia nel testo anteriore, [...]), non è il plico, ma l'atto da notificare che deve indicare, a pena di nullità, la qualità di rappresentante della persona giuridica e la sua residenza, domicilio e dimora abituale, come si desume sia dal dato letterale sia dalla possibile mancanza del plico”* (Cass. civ. Sez. V Sent., 08/07/2015, n. 14230). In ogni caso, secondo la Cassazione, *“è valida ed esistente la notificazione indirizzata ad una società ove il plico, pur recando solo il nominativo di chi la rappresenta senza riportare alcun riferimento alla qualità di rappresentante legale del destinatario, né alla ragione sociale della società, sia stato consegnato nel luogo in cui la società ha sede ed ad un incaricato in sicura relazione con la stessa.”* (Cass. civ. Sez. V Sent., 17/12/2014, n. 26522).

Ad ogni buon conto, e premesso che non vi è stato alcun vizio nelle notificazioni alla T. S.r.l., va pur sempre dato atto che la società si è ritualmente costituita in giudizio e si è ampiamente difesa, sia in memoria che in udienza, sicché non corrisponderebbe ad alcuna logica di economia processuale un'eventuale rinnovazione delle notificazioni come richiesta dalla difesa. Detto in altri termini, anche qualora sussistessero le invocate nullità delle notificazioni (ma così non è), dette nullità sarebbero pur sempre sanate ai sensi degli artt. 156 comma 3° e 160 cpc.

3. Quanto alla posizione di A. S.r.l., la difesa ha eccepito nullità della notifica della citazione per non essere la stessa stata preliminarmente eseguita presso la sede

della società, ma direttamente presso il domicilio del suo legale rappresentante

pro tempore.

In secondo luogo, la difesa ha lamentato che le generalità e l'indicazione della residenza del legale rappresentante *p.t.* non sarebbero contenute all'interno dell'atto, ma in un documento separato.

3.1. La prima censura è, anch'essa, smentita dalla documentazione in atti dalla quale si evince che per l'atto di citazione sono state tentate due notifiche.

L'ufficiale giudiziario ha effettuato un primo tentativo il 28/10/2021 presso la sede della società in *omissis* "in persona del legale rappresentante N.", ma tale notifica non è andata a buon fine "*in quanto da informazioni assunte in loco il sig. D. N. non è più il legale rappresentante della stessa società. Pare che il nuovo legale rappresentante sia di omissis e si chiami C.*" (cfr. relazione di notifica del 28/10/2021). Difatti, dalla visura camerale della Società, si legge che in data 8/7/2021 era stato nominato un nuovo amministratore unico, ossia C. P., nato a *omissis* il *omissis*. L'iscrizione della nomina aveva avuto luogo il 6/9/2021 (l'atto di citazione reca firma digitale del 20/10/2021). Restano invece poco chiare le ragioni per cui la prima notifica non sarebbe andata a buon fine per via di un cambio della sede legale la quale, invece, da visura camerale, non risulta essere variata.

Ad ogni buon conto, stando sempre alle evidenze documentali in atti, atteso che non era stato possibile notificare presso la sede legale il 28 ottobre, veniva quindi effettuata una seconda notificazione in data 14/12/2021, direttamente al legale rappresentante C., con consegna nelle mani della madre, indicata in relata come "*capace e convivente*".

3.1.1. Questi essendo i fatti, in punto di diritto il riferimento normativo dell'eccezione della A. S.r.l. è l'art. 145 cpc come modificato dalla l. n. 263/2005 il quale

prevede che la notificazione degli atti processuali alle persone giuridiche “*si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale*”.

Quindi non trova riscontro nella lettera della legge l’affermazione della convenuta secondo la quale l’art.145 cpc nella attuale formulazione imporrebbe necessariamente la notificazione presso la sede della società e poi, soltanto in subordine, alla persona fisica del legale rappresentante. Questo principio è stato, peraltro, affermato a chiare lettere anche dalla giurisprudenza di Cassazione secondo la quale “*l’art. 145 c.p.c., vigente dal primo marzo 2006, considera la notifica al domicilio del legale rappresentate equivalente e alternativa alla notifica presso la sede legale*” (Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-10-2015, n. 22250).

Ma se anche così fosse, le affermazioni della convenuta risultano assolutamente infondate anche in punto di fatto in quanto una prima notifica presso la sede della società è stata effettuata, e non è andata a buon fine. Sul punto occorre rammentare che “*in tema di società, munita o meno di personalità giuridica, l’impossibilità di eseguire la notificazione secondo la previsione del primo e secondo comma dell’art. 145 cod. proc. civ., che giustifica - ai sensi del successivo terzo comma - l’effettuazione di essa alla persona fisica del rappresentante, va ravvisata anche in caso di condizioni ostative transeunti ed accidentali purché non imputabili alla parte istante, quali il mancato reperimento di addetti alla sede, ovvero la chiusura della sede medesima*” (Cass. civ. Sez. V Sent., 28/03/2008, n. 8045).

Si badi bene: secondo la citata giurisprudenza, l’impossibilità di eseguire la notificazione ai sensi del primo e secondo comma dell’art. 145 cpc (quindi presso la

sede oppure alla persona fisica che rappresenta l'ente) giustifica il ricorso alle modalità di cui al terzo comma (ossia notifica mediante deposito di copia presso la casa comunale *ex art. 140 cpc* in caso di destinatario irreperibile o a che rifiuti la consegna ovvero *ex art. 143 cpc* per il caso di destinatario di residenza, dimora e domicilio sconosciuti), anche in presenza di condizioni transeunte e accidentali non dipendenti dall'istante, quali la chiusura della sede societaria. Ma il tutto sul presupposto che la notificazione alla sede ovvero al domicilio del legale rappresentante sono pur sempre alternative.

3.2. Diversa questione è invece quella che concerne l'asserita mancata indicazione delle generalità e della residenza del legale rappresentante *p.t.* nel corpo dell'atto. Nella citazione le generalità e la residenza del rappresentante legale, infatti, pur non essendo propriamente omesse sono pur sempre errate, inquanto si riferivano al rappresentante in carica fino a circa un mese prima della notifica (come si è evidenziato, l'atto di citazione è stato sottoscritto con firma digitale il 20/10/2021 mentre l'iscrizione della variazione dell'amministratore unico è datata 6/9/2021).

Sul punto, se da un lato è vero che in tema di notificazione ad una persona giuridica, eseguita a mezzo posta alla persona fisica che la rappresenta, ai sensi dell'art. 145, comma 1, c.p.c., "*non è il plico, ma l'atto da notificare che deve indicare, a pena di nullità, la qualità di rappresentante della persona giuridica e la sua residenza, domicilio e dimora abituale*" (Cass. civ. Sez. I Ord., 11/11/2020, n. 25446), va però rilevato che eventuali omissioni nominative nell'atto pur sempre recapitato non conducono ad alcun vizio insanabile. Trattasi infatti di un'ipotesi di nullità della notificazione, la quale nella specie è senz'altro sanata dal raggiungimento dello scopo ai sensi degli artt. 156 comma 3° e 160 cpc., atteso che la società si è regolarmente

e tempestivamente costituita in giudizio.

Che si tratti di nullità (e, per conseguenza, di un vizio sanabile) è affermato da copiosa giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. *ex plurimis*, Cass. civ. Sez. I Ord., 11/11/2020, n. 25446, *cit.*; Sez. V, Sent. 9/8/2016, n. 16750; Sez. V Sent. 08/07/2015, n. 14230) alla quale questo Collegio ritiene senz'altro di dover aderire.

Senza voler in questa sede approfondire il discorso sui concetti di inesistenza e nullità come vizi della notificazione, è sufficiente tuttavia rammentare come l'inesistenza sia categoria non menzionata dalle disposizioni dei codici di rito, e pur tuttavia a pieno titolo parte del diritto vivente.

La giurisprudenza afferma il principio che la notificazione è inesistente se eseguita con modalità assolutamente non previste ovvero con consegna in luoghi o a persone che non hanno alcuna relazione con il destinatario, sicché difetterebbero gli elementi caratteristici dello schema legale di riferimento (in tal senso cfr. Corte dei conti, Sez. Riun., n. 1/2013 depositata il 15.4.2013).

Ad ogni buon conto, nemmeno la qualificazione di inesistenza della notificazione comporta un'assoluta inefficacia o insanabilità. Secondo la giurisprudenza, infatti, non è affatto escluso che possa intervenire sanatoria per raggiungimento dello scopo, anche se entro certi limiti.

Applicando queste coordinate ermeneutiche al caso di specie, è evidente che la notificazione in esame non esibisce un grado di difformità dal modello legale tale da giustificare una qualificazione in termini di inesistenza. Peraltro, la notificazione ha pur sempre raggiunto il suo scopo in quanto la società si è regolarmente e tempestivamente costituita in giudizio, sicché non corrisponderebbe ad alcuna

logica di economia processuale procedere ad una eventuale rinnovazione della notificazione medesima.

L'eccezione deve pertanto essere rigettata.

4. Spese al definitivo.

PER QUESTI MOTIVI

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, non definitivamente pronunciando,

- rigetta le eccezioni di nullità della notificazione dell'invito a dedurre e conseguente nullità derivata dell'atto di citazione per come formulata nella memoria dei convenuti B. e T. S.r.l.

- rigetta l'eccezione di nullità della notificazione dell'atto di citazione nei confronti della società A. S.r.l, per come formulata nella memoria delle convenute L. e A. S.r.l.

Provvede con separata ordinanza in merito all'istruzione probatoria e al prosieguo del giudizio.

Spese al definitivo.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 5 aprile 2022.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

dott.ssa Sabrina Facciorusso

dott. Luigi Cirillo

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositato in segreteria il 20/05/2022

Il Funzionario

Dott.ssa Stefania Vasapollo

